

Legge 112/2016

L' Art. 1 della legge definisce le seguenti finalità, che vengono testualmente riportate:

«La presente legge ... è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.

La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.

Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale...

Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge...

La presente legge è volta, altresì, ad agevolare ... la costituzione di trust...»

Legge 112/2016

Per quanto riguarda la definizione di “disabilità grave” si fa riferimento all’art. 3, comma 3, L. 104/1992, che così dispone: *“qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”*.

Legge 112/2016

Pertanto, l'obiettivo della legge è quello di garantire, in modo continuativo, ai soggetti deboli, assistenzialismo e protezionismo, anche dopo il venir meno del sostegno familiare.

Per il raggiungimento di tali finalità, il legislatore ha previsto diverse forme di strumenti privatistici, tra cui rientra il trust e per cui sono previste agevolazioni tributarie.

Il trust

Il *Trust* è un istituto di origine anglosassone in forza del quale un soggetto - il *trustee* - gestisce uno o più beni conferitigli da altro soggetto - “disponente” o *settlor* – per:

- a. uno scopo prestabilito nell’interesse di uno o più soggetti (chiamati beneficiari), o
- b. uno scopo specifico.

La struttura del Trust può divenire anche quadrilatera mediante l’inserimento di un guardiano o *protector*. Questi ha il compito di vigilare sull’attività svolta dal *trustee* e di aiutarlo nelle scelte operative.

Il trust

L'effetto principale del trust è quello di segregare un dato patrimonio affinché lo stesso e i suoi frutti vengano utilizzati unicamente per lo scopo prestabilito senza possibilità di essere aggrediti da terzi creditori, siano essi del disponente, del *trustee* o del/i beneficiari (in assenza di situazioni patologiche).

I beni conferiti in trust escono definitivamente dal patrimonio del disponente ma, allo stesso tempo, non entrano a far parte del patrimonio del *trustee*, andando a costituire il fondo di dotazione del trust stesso.

L'utilizzo del trust non può, in alcun modo, comportare lesioni di legittima a favore degli eredi e pertanto lo strumento va considerato nell'ambito di una globale pianificazione successoria da parte dei genitori del soggetto disabile

Il trust

Ai fini della tutela del soggetto disabile il disponente può conferire nel trust una parte del proprio patrimonio, che può essere costituito principalmente da:

- liquidità
- attività finanziarie
- immobili.

Il patrimonio conferito in trust verrà gestito, con una certa discrezionalità, dal *trustee* secondo le direttive iniziali del disponente e sotto il controllo del guardiano.

Il trust

Va precisato che nel caso di istituzione di un trust a favore di soggetti disabili è opportuno calibrare la dotazione del fondo iniziale da conferire in funzione dei seguenti parametri:

- disponibilità patrimoniale del disponente;
- situazione ereditaria della famiglia del soggetto disabile;
- tenore di vita della famiglia del soggetto disabile;
- prospettive di vita del soggetto disabile e dei suoi genitori;
- previsioni di spesa annue per il mantenimento del soggetto disabile;
- prospettive di copertura delle spese da parte del servizio sanitario nazionale.

Il trust come soluzione per il «Dopo di noi»

Con la normativa in commento vengono previste importanti agevolazioni fiscali nell'ipotesi di conferimento di beni e diritti nei trust che *“perseguono come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza di persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti”*.

Nel trust «Dopo di noi» il fondo in trust deve, quindi, essere utilizzato esclusivamente per gli scopi del trust e, pertanto, a favore del soggetto disabile, pena la revoca delle agevolazioni fiscali.

Le agevolazioni fiscali

In particolare le agevolazioni previste art. 6 della Legge «Dopo di noi» sono ammesse se sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

A) condizione principale (comma 2): finalità esclusiva del trust costituita dall'inclusione sociale e dalla cura e assistenza dei disabili gravi;

B) ulteriori condizioni (comma 3):

Le agevolazioni fiscali

- a) istituzione del trust con atto pubblico (atto notarile);
- b) indicazione nell'atto istitutivo dei seguenti elementi:
 - identificazione univoca dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli;
 - descrizione delle funzionalità e bisogni specifici dei soggetti disabili beneficiari;
 - indicazione delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni dei soggetti disabili (comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione);
- c) individuazione nell'atto istitutivo di:
 - obblighi del *trustee* con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore dei soggetti disabili;
 - obblighi e modalità di rendicontazione a carico del *trustee*;

Le agevolazioni fiscali

- d) indicazione dei beneficiari del trust in quanto persone con disabilità «grave»;
- e) destinazione dei beni conferiti nel trust esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
- f) individuazione nell'atto istitutivo del soggetto («guardiano») preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto di istituzione del trust;
- g) fissazione nell'atto istitutivo del termine finale della durata del trust, corrispondente alla data della morte del soggetto disabile;
- h) indicazione nell'atto istitutivo della destinazione del patrimonio residuo, lasciata nella piena discrezionalità del disponente.

Imposta sulle successioni e sulle donazioni

a) Fase istitutiva

I beni conferiti in trust istituiti in favore dei disabili sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva «l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave» e che vengano rispettate le ulteriori condizioni indicate in precedenza.

b) Fase conclusiva

Imposta sulle successioni e sulle donazioni

Sono previsti 2 casi:

b.1) premorienza del disabile rispetto al disponente: i trasferimenti di beni e diritti a favore dei disponenti (caso di «restituzione» agli stessi genitori) sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni.

b.2) altri casi: alla morte del beneficiario, e quindi alla scadenza del trust, il trasferimento del patrimonio residuo è soggetto all'ordinaria imposta sulle successioni e donazioni, applicata considerando il rapporto di parentela fra il disponente originario (e quindi non con il disabile) e i beneficiari finali

Imposte di registro, ipotecaria, catastale

I trasferimenti di immobili sono soggetti, alle condizioni sopra precisate, alle imposte ipotecarie e catastali nei termini seguenti:

a) Fase istitutiva

Applicazione imposte in misura fissa (€ 200 per ciascuna delle tre imposte e per singolo immobile);

b) Fase conclusiva:

b.1) premorienza del beneficiario e trasferimento a favore del disponente: applicazione imposte in misura fissa;

b.2) altri casi: applicazione imposte in misura ordinaria (imposta di registro sostituita dall' imposta di donazione e successione; imposta ipotecaria 2% sul valore catastale; imposta catastale 1%).

Imposta di bollo

Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trustee* sono esenti dall'imposta di bollo.

TABELLA IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

| Eredi | Imposta di successione | Imposta ipotecaria | Imposta catastale | Imposta di bollo | Tassa ipotecaria | Voltura catastale |
|---|---|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Coniuge o parenti in linea retta | Esente fino a 1.000.000 €. Oltre la franchigia 4% sul valore complessivo dei beni e diritti | 2%* | 1%* | 230 € | 35 € | 55 € |
| Fratelli e sorelle | Esente fino a 1.000.000 €. Oltre la franchigia 6% sul valore complessivi dei beni e diritti | 2%* | 1%* | 230 € | 35 € | 55 € |
| Parenti fino 4° e di affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al 3° | 6% sul valore complessivo dei beni e diritti | 2%* | 1%* | 230 € | 35 € | 55 € |
| Parenti oltre il 4° e di affini in linea collaterale oltre il 3°, nonché a favore di estranei | 8% sul valore complessivo dei beni e diritti | 2%* | 1%* | 230 € | 35 € | 55 € |
| Persone fisiche con handicap riconosciuto grave | Esente fino a 1.500.000 € | 2%* | 1%* | 230 € | 35 € | 55 € |

* Sul valore degli immobili con il minimo di 200,00 € oppure 200,00 € se prima casa per almeno uno dei beneficiari

Diapositiva 16

u1

utente; 21/04/2017

IMU

I Comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni, ai fini dell' IMU per gli immobili disposti in trust a favore di soggetti disabili.

Si annota che questa disposizione rischia seriamente di restare inattuata in quanto difficilmente i Comuni saranno in grado di rinunciare a fonti di gettito e contestualmente rispettare il vincolo di invarianza del bilancio.

Detrazioni fiscali

Le erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito, effettuati da privati, a favore del trust sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nella misura del 20% del reddito stesso (anziché 10%), fino ad un tetto di Euro 100.000 (anziché 70.000).

La decorrenza delle agevolazioni fiscali

La decorrenza delle singole agevolazioni risulta la seguente:

a) Dal 2016:

- maggiore deduzione per erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito;

b) Dal 2017:

- esenzione da imposta di successione e donazione;
- applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa;
- esenzione da imposta di bollo.

Imposte dirette

Il Trust è soggetto passivo IRES. A tal riguardo si deve distinguere fra:

- a) Trust opachi, nei quali le imposte gravano sul Trust stesso e sono assolte dal Trustee. La successiva assegnazione ai Beneficiari non determinerà presupposto imponibile , in ossequio al principio che vieta le doppie imposizioni
- b) Trust trasparenti , nei quali i redditi sono imputati direttamente ai Beneficiari (e non al Trust) e tassato secondo le aliquote personali del Beneficiario. Il reddito così imputato ha natura di reddito di capitale.
- c) Trust misti , nei quali parte del reddito è imputato al trust e parte ai Beneficiari
- d) Trust autodichiarati, nei quali il disponente nomina se stesso quale trustee. In tal caso, coincidendo disponente e trustee, non si verifica alcun trasferimento di beni.

Imposte dirette

Con riferimento al trust per il «Dopo di noi», e stanti i requisiti e le finalità previsti dalla legge 112/2016, si ritiene che lo stesso debba considerarsi fiscalmente operativo ai fini delle imposte dirette. Infatti, il trust è istituito dal disponente in favore del soggetto disabile (beneficiario), che potrà, in questo modo, godere delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura ed il soddisfacimento dei propri bisogni di vita. Tali attività assistenziali costituiscono lo scopo del trust. Il soggetto disabile, pertanto, non può qualificarsi in senso giuridico come beneficiario dei beni del trust in questione, quanto, piuttosto, dell'assistenza in cui risiede lo scopo della costituzione del trust stesso.

Da ciò si deduce che il trust in questione rientra tra i trust opachi, i cui redditi prodotti sono tassati direttamente in capo al trust, così come nel trust autodichiarato (interpello Agenzia delle Entrate n. 954-909/2016).

Imposte dirette

I redditi prodotti vanno tassati in capo al Trust e non sulle persone fisiche (disponente-beneficiario). Pertanto, la tassazione applicata non è soggetta all'IRPEF, bensì all'IRES, l'imposta sui redditi delle società. Per tale motivo, il prelievo risulta più leggero, in quanto non sono previsti gli scaglioni, tipici della tassazione IRPEF; piuttosto, viene applicata un'imposta con aliquota fissa, che, a partire dal 1° gennaio 2017 è pari al 24%, anziché al 27,5%.